

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MANZONI PEOPLE

---@---

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE SEDE e LOGO

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della legge 266/1991, l'Organizzazione di volontariato denominata "MANZONI PEOPLE" siglabile "MANZONI.PEOPLE" che in seguito sarà denominata "l'Associazione". L'Associazione si rapporta in maniera organica con l'Istituto Comprensivo Statale A. Manzoni - C.so Marconi 28 (Torino 10125).

2) L'Associazione ha sede legale nel comune di TORINO - Corso Marconi 28.

La sede potrà essere trasferita altrove con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Il trasferimento non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune, e deve essere comunicato entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3) La durata dell'Associazione non è predeterminata; l'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'ART.16.

4) L'Associazione si è dotata di LOGO (ALLEGATO 1)

5) L'Associazione si è dotata di un sito WEB ufficiale <http://www.manzonipeople.org/>.

ART. 2 SCOPI E FINALITÀ

1) L'Associazione non persegue fini di lucro, è un organismo indipendente da ogni movimento politico e confessionale, si riconosce pienamente nei principi fondamentali contenuti nella Costituzione Italiana, nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, e nella Dichiarazione dei Diritti del bambino.

2) In sinergia con i Rappresentanti dei Genitori presenti negli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo MANZONI, l'Associazione persegue le seguenti finalità :

- propone e coordina iniziative volte ad incentivare la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola;
- promuove la relazione scuola - ambiente locale con manifestazioni ed iniziative ricreative e culturali;
- gestisce e realizza interventi finalizzati alla cura dell'ambiente scolastico;
- collabora con altre Associazioni del territorio;
- vuole configurarsi come un motore propulsore di dialogo e reciproco arricchimento tra famiglie;
- sostiene la scuola nella costruzione di un corretto rapporto tra genitori e istituzione scolastica volto a rendere il tessuto sociale coeso, vivo, solidale, corresponsabile;
- mira a favorire l'inclusione sociale di famiglie in situazione di marginalità;
- si propone di essere uno strumento facilitatore del confronto democratico fra le istanze e le esigenze dei genitori, nonché, ove necessario, di essere lo strumento operativo per intraprendere le azioni conseguenti.

3) Inoltre essa potrà:

- stipulare convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi, corsi ed altre iniziative;
- acquistare, e/o chiedere in concessione e/o amministrare beni occorrenti per la realizzazione delle iniziative dell'Associazione;
- disporre lasciti, donazioni o contributi in favore di Istituzioni scolastiche;
- stipulare convenzioni con Enti locali (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane), con Enti Pubblici, Morali e con privati;
- affiliarsi a federazioni, iscriversi in albi comunali, provinciali e regionali ed ad ogni altra organizzazione che sia direttamente od indirettamente collegata allo scopo dell'Associazione stessa, osservandone le norme regolamentari.

ART. 3 ATTIVITÀ

1) Per la realizzazione dello scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di :

- organizzare e/o partecipare ad eventi, feste, iniziative culturali, artistiche, sociali e ricreative;
- organizzare e/o partecipare a convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, riunioni, incontri, dibattiti e corsi;
- gestire gli spazi scolastici concessi all'Associazione facendone un luogo di ritrovo e di scambio tra famiglie;
- curare la comunicazione scuola-famiglia attraverso l'uso di una cassetta di posta interna, blog e mailing list;
- organizzare e gestire un sistema di tutoraggio per l'accoglienza dei nuovi genitori, con particolare riferimento alle famiglie

di recente immigrazione che non padroneggiano la lingua italiana;

- creare momenti di confronto guidato sulle principali tematiche educative inerenti la fascia d'età degli alunni della scuola (3-13 anni);
- raccogliere fondi da devolvere in beneficenza attraverso mercatini, lotterie o altro;

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) È fatto divieto svolgere attività diverse da quelle menzionate al primo comma salvo quelle direttamente connesse.

5) L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

ART. 4 PATRIMONIO SOCIALE

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione ;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni, erogazioni e lasciti;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni altra entrata coerente con gli obiettivi dell'Associazione.

3) L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno amministrativo precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno amministrativo successivo.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci, nonché se possibile devono essere divulgati mediante il sito web ufficiale.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5) Nessun socio, membro del Consiglio Direttivo o del suo Esecutivo può pretendere retribuzione alcuna a nessun titolo a seguito della sua partecipazione alle attività.

6) E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione.

ART. 5 SOCI

1) Il numero dei SOCI è illimitato. Possono far parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'ammissione di un nuovo socio è deliberata del Consiglio Direttivo..

Essa è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

3) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

5) Tutti i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

6) Hanno diritto ad essere eletti negli organi sociali solo i soci genitori di uno o più allievi dell'Istituto Comprensivo MANZONI e/o le persone che esercitano l'autorità parentale su un allievo della suddetta scuola, tali soci vengono definiti SOCIO GENITORE.

La qualità di "genitore" di allievo dell'Istituto Comprensivo Manzoni si perde dal primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico in cui il socio non è più genitore di un allievo.

7) Tutti i soci sono tenuti:

- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale spontaneo e gratuito;
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al versamento della quota associativa annuale, tale contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

8) I soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. (art.4 L.266/91)

ART. 6 ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

1) La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per:

-DIMISSIONI: per iscritto al Presidente;

-ESCLUSIONE

L'esclusione di un membro è da considerarsi un evento eccezionale, comunque potranno essere esclusi, su iniziativa del Consiglio Direttivo, i soci che

- a) non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) danneggiano intenzionalmente in qualunque modo moralmente o materialmente l'Associazione;
- c) non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione ivi compreso quello del versamento della quota sociale annuale;
- d) non osservano le disposizioni del presente Statuto o del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo oppure le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

3) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega..

4) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Consulta Virtuale;

2) L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3) Le cariche associative sono a titolo gratuito.

ART. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2) Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di TRE associati.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6) La convocazione è fatta mediante l'affissione in bacheca (accessibile a tutti) che con avviso sul sito web ufficiale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza della prima.

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Nel caso di Assemblea straordinaria, il suddetto verbale dovrà essere depositato all'Ufficio del Registro di Torino per la dovuta registrazione.

9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

2) Le delibere dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati con diritto di voto presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile.

4) L'Assemblea ordinaria :

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci, che ne hanno i requisiti, i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva preventivamente il numero;
- elegge/nomina il Consiglio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti, o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo.
- approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

5) Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del redatto verbale all'albo della sede, divulgate se possibile mediante il sito web ufficiale e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario del Consiglio Direttivo.

ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 7 e 8.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto e con voto favorevole a maggioranza dei presenti.

ART. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci GENITORI variabile da sette a diciassette che durano in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in generale ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 6) Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri, per dimissioni o per perdita di qualità di socio GENITORE (secondo art.5 c.6), prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione come da Regolamento; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e la carica dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
- 7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
- 9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le delibere dell'Assemblea
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività
 - delibera sulle domande di nuove adesioni
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione soci
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari
 - ha facoltà di costituire Comitati (commissioni, gruppi di lavoro), a cui partecipano gli associati o esperti anche non

soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 5 componenti.

12) La convocazione è inoltrata mediante comunicazione, con modalità come da Regolamento, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, o in sua assenza da un altro membro presente, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le delibere sono valide con il voto di maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

ART. 12 IL PRESIDENTE

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e resterà in carica fino al rinnovo del Consiglio direttivo.

2) Il Presidente dell'Associazione non potrà restare in carica per più di 6 anni.

3) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

4) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo al consigliere più anziano di età del Consiglio Direttivo; in entrambi i casi previa approvazione del Consiglio Direttivo.

5) La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio di Istituto (dell'I.C. MANZONI); nell'eventualità, sarà automatica la decadenza del Presidente dell'Associazione e tutte le funzioni passeranno immediatamente al Vicepresidente, che dovrà convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutti i soci possono essere eletti Revisori Contabili ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.

2) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.

3) I Revisori contabili durano in carica tre anni e possono essere rieletti per 3 volte consecutive.

4) Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART.14 LA CONSULTA VIRTUALE

1) La Consulta Virtuale è costituita da tutti i soci che presentano richiesta di iscrizione nello spazio di discussione del sito web ufficiale appositamente creato e gestito dal Consiglio Direttivo.

2) Essa costituisce organo consultivo e propositivo dell'Associazione nonché di raccordo e coordinamento.

ART.15 REGOLAMENTO

1) L'Associazione, per tutto ciò non previsto nel presente Statuto, si doterà, nei tempi e modi che riterrà opportuni, di un Regolamento interno.

- 2) E' demandato al Consiglio Direttivo il compito di stilare il Regolamento.
- 3) Il Regolamento deve essere in sintonia con il presente Statuto e deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 16 SCIoglimento

- 1) L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. :
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
- 2) L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. Essa nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 3) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, o in alternativa, direttamente all'Istituto Comprensivo MANZONI con vincolo di destinazione a usi e progetti compatibili con gli scopi e le finalità presenti in questo statuto.

ART. 17 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alla legge quadro sul volontariato, n. 266 del 1991, alla legge regionale di attuazione della stessa e alla normativa regionale e provinciale in materia..

